



PROT. 2614

COMUNE DI PARODI LIGURE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORDINANZA N. 35/2019 IL SINDACO

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento, in forza dell'articolo 54 comma 4 D.Lgs. 267/2000, ed altresì, in forza del combinato disposto dell'articolo 50 D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 6 comma 4 lettera b) e comma 5 lettera d) D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (C.d.S. Sez. IV, 13.12.1999 n.1844), la contingibilità e l'urgenza sono caratteri che identificano provvedimenti, cosiddetti *extra ordinem*, che, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale di governo, può adottare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la pubblica incolumità, non fronteggiabili con i rimedi ordinari, e che quindi l'esercizio del potere di ordinanza, proprio perché *extra ordinem*, può avvenire legittimamente solo nei tassativi casi stabiliti dalla legge, ferme restando le competenze e gli strumenti giuridici ordinari;

DATO ATTO CHE in occasione dell'evento pluviometrico estremo dei giorni 21 e 22 ottobre 2019 si sono verificati eventi franosi ed esondazioni di corsi d'acqua che hanno interessato molteplici punti del territorio comunale, aggravati ulteriormente in occasione dell'ulteriore evento pluviometrico estremo dei giorni 23 e 24 novembre 2019, con particolare riferimento, per quanto nella presente sede interessa, a quelli interessanti sedimi adiacenti alla viabilità comunale, con conseguenze di limitazione alla circolazione;

VISTA e richiamata, per relationem, l'ordinanza 13/2019 del 22.10.2019 con la quale è stato disposto il divieto di accesso e del transito veicolare nella strada comunale Tramontana- San Cristoforo;

DATO ATTO CHE sono state effettuate opere finalizzate al ripristino della circolazione, seppure con limitazioni, consistenti nella pulizia e allontanamento di materiale accumulato in prossimità della strada, nel disgaggio di blocchi marnosi in equilibrio precario, nel taglio di alberi di alto fusto, nella riprofilatura del ciglio della scarpata, nella regimazione delle acque di scolo, nella posa di blocchi di calcestruzzo al piede della zona di accumulo;

VISTA la relazione del tecnico incaricato, Geom. Bisignano Francesco, acquisita a protocollo al n. 2424 in data 10/12/2019, a fondamento della presente, richiamata per relationem, nella parte in cui prevede che a) limitazione del traffico, nei tratti, la cui sede viaria è stata interessata da frane o smottamenti, del traffico alla sola parte transitabile con istituzione di senso unico alternato opportunamente predisposto, b) mantenimento efficace ai fini della sicurezza del segnalamento necessario sulla sede viaria e istituzione del limite di velocità di 30 km/h in prossimità dei predetti tratti, c) istituzione per tutta la strada del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, con l'eccezione, relativamente ai lavori edili di ripristino di danni, per i mezzi operativi del Comune e dei soggetti incaricati dal Comune, nonché, su autorizzazione del Comune, per i mezzi operativi di altri soggetti, d) il monitoraggio nei giorni e in quelli immediatamente successivi di allerta meteo, a partire dal codice giallo, dei movimenti franosi esistenti che interessano la sede viaria al fine di valutare la pericolosità di eventuali aggravamenti o di nuove sopravvenute analoghe situazioni, e) l'apposizione della segnaletica per l'esecuzione delle suddette prescrizioni dovrà essere conforme alle norme del nuovo codice della strada, e che pertanto, alla luce degli interventi effettuati, consente alla riapertura alla viabilità;

VISTA la relazione tecnica del dott. Basso Silvio Andrea, geologo, acquisita a protocollo al n. 2609 in data 27/12/2019, a fondamento della presente, richiamata per relationem, nella parte in cui evidenzia che "alcuni dei movimenti appaiono ancora potenzialmente soggetti a riattivazione ed evoluzione in caso di ulteriori eventi meteorici", e che pertanto, la riapertura della strada dovrebbe essere "subordinata allo stato di allerta meteorologico segnalato dagli uffici Regionali competenti", consigliando la chiusura in caso di allerta arancione o rossa, "mentre in caso di allerta gialla o comunque durante gli eventi meteorici dovrà essere eseguito un monitoraggio della situazione per valutare lo stato di pericolosità e l'eventuale aggravamento delle condizioni di rischio, tale monitoraggio dovrà essere protratto anche nei giorni successivi all'avvenuta rimozione dello stato di allerta";

RITENUTO procedere alla riapertura, della strada de qua, costituente asse viario fondamentale per il collegamento della Frazione Tramontana, con limitazioni al traffico, secondo quanto segue, segnalate e disciplinate da segnaletica idonea conforme al Codice della Strada e descritte come segue: a) restringimento carreggiata consentendo il traffico al lato a monte in tratti opportunamente segnalati, con senso unico alternato senza impianto semaforico; b) istituzione del limite di velocità a 30 km/H; limitazione di massa, e pertanto divieto di transito, ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 quintali, a causa delle condizioni di attraversamento su corso d'acqua, necessitante di verifiche;

DATO ATTO CHE dal divieto di cui alla lettera c) sono esentati, in ogni caso, i mezzi di soccorso, nonché relativamente ai lavori di ripristino di danni, i mezzi operativi del comune e dei soggetti incaricati dal comune, nonché, su autorizzazione del comune, per i mezzi operativi di altri soggetti;

RITENUTO altresì, in applicazione al principio di precauzione finalizzato ad evitare danni alle persone, disporre, fino alla conclusione della fase di monitoraggio e verifica dei fenomeni franosi sul luogo, disporre la chiusura al traffico in caso di eventi di precipitazione meteorica in caso di allerta arancione o rossa, e la valutazione caso per caso in caso di allerta gialla o di eventi di precipitazione particolare;

VISTO il combinato disposto dell'articolo 6 comma 4 lettera b) e dell'articolo 6 comma 5 lettera d) D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., in merito ai poteri del sindaco, al di fuori del centro abitato e su strada comunale, di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- la L. 241/1990;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. **LA REVOCA, PARZIALE, DELL'ORDINANZA N. 13/2019 DEL 22.10.2019 E LA CONSEGUENTE RIAPERTURA AL TRANSITO DELLA STRADA COMUNALE TRAMONTANA – SAN CRISTOFORO;**
2. **DI DISPORRE LE SEGUENTI PRESCRIZIONI: A) LIMITAZIONE, NEI TRATTI SEGNALATI, DEL TRAFFICO ALLA SOLA PARTE A MONTE CON ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO SENZA IMPIANTO SEMAFORICO; B) ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITÀ DI 30 KM/H; C) ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE, CON L'ECCEZIONE, IN OGNI CASO, DEI MEZZI DI SOCCORSO, E, RELATIVAMENTE AI LAVORI EDILIZI DI RIPRISTINO DI DANNI, PER I MEZZI OPERATIVI DEL COMUNE E DEI SOGGETTI INCARICATI DAL COMUNE, NONCHÉ, SU AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE, PER I MEZZI OPERATIVI DI ALTRI SOGGETTI ;**
3. **DI DISPORRE IN OGNI CASO LA CHIUSURA IN CASO DI ALLERTA ARANCIONE O ROSSA;**
4. **DI DISPORRE ALTRESÌ IL MONITORAGGIO, CON POSSIBILE CHIUSURA, NEI GIORNI DI ALLERTA METEO, E IN QUELLI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI, NEL CASO DI ALLERTA GIALLA, O COMUNQUE DI PRECIPITAZIONE METEORICA SIGNIFICATIVA**
5. **IL MONITORAGGIO, IN CASO DI EVENTI, DEI MOVIMENTI FRANOSI ESISTENTI CHE INTERESSANO LA SEDE VIARIA AL FINE DI VALUTARE LA PERICOLOSITÀ DI EVENTUALI AGGRAVAMENTI O DI NUOVE SOPRAVVENUTE ANALOGHE SITUAZIONI,**

DISPONE INOLTRE

6. l'apposizione della segnaletica per l'esecuzione della presente
7. l'obbligo per chiunque ne abbia il dovere di fare osservare la presente ordinanza, espressamente valendosi del Comando Stazione Carabinieri di Gavi (AL), competente per territorio;
8. la pubblicità della presente mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e con pubblici avvisi sintetici,
9. la comunicazione della presente: a) al Comune di San Cristoforo, b) alla Prefettura di Alessandria c) alla Questura di Alessandria; d) al Comando Stazione Carabinieri di Gavi (AL), competente per territorio.

RENDE NOTO CHE:

10. Contro la presente sono esperibili le seguenti impugnazioni: A) Ricorso giurisdizionale nei termini di giorni sessanta al T.A.R. Piemonte; B) Ricorso straordinario nel termine di giorni centoventi. al Presidente della Repubblica;
11. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, in ordine al trattamento dei dati personali inerenti il procedimento instaurato da questo provvedimento si informa che: A) le finalità cui sono destinati i dati eventualmente trattati ineriscono provvedimento ex art. 54 D.Lgs. 267/2000; le modalità di trattamento, ivi compresa la pubblicità, consistono nella gestione dei dati finalizzata all'esecuzione del provvedimento ai sensi della normativa vigente; B) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali ulteriori dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, le autorità pubbliche cui è demandata la sorveglianza in ordine all'esecuzione del provvedimento, ivi compresi i soggetti privati eventualmente individuati come esecutori in sostituzione dell'interessato; 2) i soggetti proprietari; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90; c) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Regolamento UE 2016/679;

Dalla Residenza Comunale di Parodi Ligure, li 30/12/2019

Il Sindaco
F.to Carolina RUZZA